



COMUNE DI BARLETTA

*MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE E AL MERITO CIVILE
CITTA' DELLA DISFIDA*

SERVIZIO DI VIGILANZA

CASTELLO SVEVO

ANTIQUARIUM CANNE DELLA BATTAGLIA

PALAZZO DELLA MARRA

UFFICI COMUNALI

UFFICI GIUDIZIARI

MATTATOIO

SCUOLE MEDIE – ELEMENTARI - MATERNE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato regola l'espletamento del servizio di vigilanza del patrimonio immobiliare comunale, di seguito elencato, da affidare ad Istituto di Vigilanza autorizzato ad operare nel Comune di Barletta, secondo le modalità e condizioni del presente capitolato, del bando di gara, dell'art.134 del T.U.L.P.S., delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e del Regolamento di servizio del GG.PP.GG. dipendenti da istituti di vigilanza privata a norma della Legge 19.3.1936 n.508 e s.m.i :

- a) **ANTIQUARIUM DI CANNE DELLA BATTAGLIA** - Località Canne
- b) **BIBLIOTECA – MUSEO (Castello Svevo)** - Piazza Castello – Viale Cafiero – Via Mura S. Cataldo
- c) **PINACOTECA (Palazzo Della Marra)** - Via Cialdini – Via Della Marra – Via Mura del Carmine
- d) **UFFICI COMUNALI**
- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | PALAZZINA EX REICHLIN (Uffici Tecnici) | Viale Marconi |
| 2 | UFFICI ANAGRAFE | Viale Marconi |
| 3 | EX BANCA D'ITALIA(uffici tecnici) | Corso Cavour |
| 4 | UFFICIO TRIBUTI | Via Vanvitelli |
| 5 | CHIESA GRECO-ORTODOSSA | Via Madonna degli Angeli |
| 6 | DEPOSITERIA COMUNALE | Via Foggia |
| 7 | IMMOBILE EX I.N.A. (ufficio legale,
uffici servizi sociali, UAL,uffici pubblica istruzione) | Piazza A. Moro |
| 8 | UFFICI | via A. Bruni |
| 9 | UFFICI (Ex Conv. S. Domenico) | Corso Garibaldi |
| 10 | SPORTELLO ANAGRAFICO | Via Boggiano |
| 11 | UFFICIO EX UMA | Via D. Alighieri |
| 12 | EX DISTILLERIA | Via Vittorio Veneto |
| 13 | ORTO BOTANICO | Viale Marconi/V. L. Da Vinci |
- e) **UFFICI GIUDIZIARI** - Pretura e Giudici di pace
- f) **MATTATOIO COMUNALE** - S.S. n.170 (Via Andria)
- g) **SCUOLE MEDIE – ELEMENTARI – MATERNE**
- | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | S. MEDIA A. MANZONI | Viale Marconi,12 |
| 2 | BALDACCHINI | Via Achille Bruni, 24 |
| 3 | DE NITTIS | Via Libertà, 20 / Via Vitrani, 2 |
| 4 | MORO | Via M. Dimiccoli, 219 |
| 5 | DIMICCOLI | Via Mura del Carmine |
| 6 | FIERAMOSCA | Via D. Alighieri, 3 |
| 7 | S. ELEM. S. DOMENICO SAVIO | Via Canosa, 159 |
| 8 | S. DOMENICO SAVIO | Via Donizzetti, 26 |
| 9 | 7° CIRCOLO | Via dei Pini |
| 10 | D'AZEGLIO | Via XXIV Maggio, 1/3 |
| 11 | FRAGGIANNI | Via Vitrani, 1 |
| 12 | MUSTI | Via Palestro |
| 13 | MODUGNO | Via Ofanto |
| 14 | GIRONDI | Via Zanardelli, 27 |
| 15 | GIRONDI | Via Botticelli, 2 |
| 16 | 7° CIRCOLO | Largo Primavera |
| 17 | FRAGGIANNI | Via Rizzitelli |
| 18 | S. MAT. GIRONDI | Via Padre Dibari |
| 19 | P. DI NAPOLI | Piazza Plebiscito |
| 20 | MODUGNO | Via M. Dimiccoli |
| 21 | 7° CIRCOLO | Via Pirandello |
| 22 | GIRONDI | Via Manzoni, 28 |
| 23 | MUSTI | Via De Nicola |
| 24 | 7° CIRCOLO | Via M. della Croce |
| 25 | FRAGGIANNI | Via Chieffi |
| 26 | MUSTI | Via della Repubblica |

h) **MUSEO –PINACOTECA**

1 BIBLIOTECA-MUSEO
2 PALAZZO DELLA MARRA

P.zza Castello/Viale Cafiero
via Cialdini

ART. 2 - Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere dal verbale di consegna del servizio che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto ma comunque dopo l'aggiudicazione definitiva se ricorrono le condizioni.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, per motivate esigenze, recedere anticipatamente dal servizio in parola, previo preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo raccomandata r.r.. In tal caso l'appaltatore non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ridurre o aumentare il numero degli immobili oggetto del presente appalto ovvero di ridurre o aumentare la periodicità degli interventi previsti, di cui al successivo Art.4, come pure si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il servizio in parola, anche parzialmente, per i singoli immobili e/o parte di essi, senza che la Ditta aggiudicataria possa accampare pretese o richieste di sorta.
4. Pertanto, in caso si verificasse una delle predette ipotesi, il canone complessivo corrisposto verrà ridotto in misura proporzionale a quanto offerto dal concorrente in gara, tenendo presente l'importo ed il costo orario offerto in gara.
5. Nell'ipotesi, invece, di espletamento di nuovi servizi non previsti nel presente capitolato, il corrispettivo sarà quantificato in rapporto alla tipologia del servizio di vigilanza da effettuare, sulla base del costo offerto in sede di gara.

ART. 3 - Prezzo dell'appalto

1. L'importo complessivo annuale del servizio posto a base d'appalto, rapportato alla durata ed all'articolazione di cui al successivo art.4, ammonta a €526.475,95 iva compresa, di cui € 427.904,09 a base d'asta, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.200,00, ed €91.371,85 di iva;
2. Il corrispettivo dell'appalto si intende onnicomprensivo degli oneri contrattuali, contributivi, previdenziali, assistenziali e di quant'altro connesso al servizio stesso.
3. Il corrispettivo offerto in gara resterà bloccato per l'intera durata dell'appalto.
4. Con detto corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Barletta per il servizio in parola o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo.
5. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le modalità e termini di cui al successivo Art.16, a seguito dell'avvenuto regolare espletamento del servizio in questione e del rispetto delle norme di Legge e di Capitolato.

ART. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di cui al presente appalto, effettuato con l'impiego di guardie particolari giurate, comprende la vigilanza da espletarsi con le modalità, termini e presso gli edifici/immobili qui di seguito indicati:

A. Per l'ANTIQUARIUM DI CANNE DELLA BATTAGLIA.

- Vigilanza con punzonatura ad orologio:
 - N. 03 (tre) passaggi dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sette giorni alla settimana ad orario variabile e non costante.
 - N. 04 (quattro) ispezioni diurne solo sabato, domenica e festività infrasettimanali.
- servizio radio allarme monodirezionale con intervento, dalle ore 22.00 alle ore 6 di tutti i giorni dell'anno, ogniqualvolta che l'apparato radio trasmetterà segnalazione di allarme al centro operativo.
- servizio di custodia e recapito chiavi.

A cura e spese della Ditta assuntrice sarà disposto nei luoghi indicati dall'Amministrazione, n°1 orologio per la timbratura ad intervalli non costanti e variabili di volta in volta a giudizio della Committenza.

L'orologio resta di proprietà della Ditta assuntrice che provvederà alla sua manutenzione ed a garantire la perfetta efficienza. Lo stesso potrà essere rimosso alla scadenza naturale del contratto.

- B. **Per gli immobili: CASTELLO SVEVO**, sede della Biblioteca comunale e del Museo, nonché del **PALAZZO DELLA MARRA**, sede della Pinacoteca:
- Servizio di Vigilanza fissa per 24 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno.
Il servizio dovrà essere svolto da personale in divisa, addestrato ed equipaggiato (guardia giurata armata), munito di tesserino di riconoscimento ben visibile, dotato di ricetrasmittente che consenta l'immediato contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza, con le Forze di Polizia dello Stato territorialmente competenti e con il locale Comando di P.M..
- C **Per gli immobili PALAZZINA EX REICHLIN, UFFICI ANAGRAFE, EX BANCA D'ITALIA, uffici tecnici, UFFICI TRIBUTI, CHIESA GRECO-ORTODOSSA, DEPOSITERIA COMUNALE e IMMOBILE EX INA** ufficio legale, uffici servizi sociali, UAL, uffici pubblica istruzione:
- servizio di radio-allarme monodirezionale con intervento .
- D. **Per gli immobili : UFFICI-** (c/o mercato coperto), **UFFICI** (Ex Conv. S. Domenico), **UFFICIO EX UMA- SPORTELLO ANAGRAFICO** (Via Boggiano/Via De Gasperi);
Vigilanza saltuaria generica esterna :
1. N. 07 (sette) passaggi dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sette giorni alla settimana ad orario variabile e non costante;
 2. N. 04 (quattro) ispezioni diurne solo sabato, domenica e festività infrasettimanali.
- E. **Per gli immobili EX DISTILLERIA e UFFICI GIUDIZIARI:**
- Vigilanza saltuaria generica esterna:
 1. N. 07 (sette) passaggi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana ad orario variabile e non costante.
- F. **Per l'immobile MATTATOIO COMUNALE :**
- Vigilanza con punzonatura ad orologio :
 1. N. 02 (due) passaggi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo per sette notti alla settimana ad orario variabile e non costante.
 2. N. 02 (due) ispezioni diurne dalle ore 09.00 alle ore 20.00 solo sabato, domenica e festività infrasettimanali.

A cura e spese della Ditta assuntrice sarà disposto nei luoghi indicati dall'Amministrazione, n.1 orologio per la timbratura ad intervalli non costanti e variabili di volta in volta a giudizio della Committenza.
L'orologio resta di proprietà della Ditta assuntrice che provvederà alla sua manutenzione ed a garantire la perfetta efficienza. Lo stesso potrà essere rimosso alla scadenza naturale del contratto.
- G. **Per gli immobili: S. MEDIA A. MANZONI, BALDACCHINI , DE NITTIS, MORO, DIMICCOLI, FIERAMOSCA, S. ELEM. S. DOMENICO SAVIO, S. DOMENICO SAVIO, 7° CIRCOLO (Via dei Pini), D'AZEGLIO, FRAGGIANNI, MUSTI, MODUGNO, GIRONDI (Via Zanardelli), GIRONDI (Via Botticelli), 7° CIRCOLO (Largo Primavera)**
- Vigilanza saltuaria generica esterna:
 1. N. 07 (sette) passaggi dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sette giorni alla settimana ad orario variabile e non costante.
 2. N. 04 (quattro) ispezioni diurne solo sabato, domenica e festività infrasettimanali. - Servizio di radio allarme monodirezionale con intervento.
- H. **Per gli immobili: SC. ELEM. FRAGGIANNI** (Via Rizzitelli), **SC. MAT. 7° CIRCOLO** (Via M. della Croce), **FRAGGIANNI** (Via Chieffi), **MUSTI** (Via della Repubblica), **S. MAT. GIRONDI** (Via Padre Dibari), **PRINCIPE. DI NAPOLI** (Piazza Plebiscito), **MODUGNO** (Via M. Dimiccoli), **7° CIRCOLO** (Via Pirandello), **GIRONDI** (Via Manzoni) e **MUSTI** (Via De Nicola)
- Vigilanza saltuaria generica esterna:
 1. N. 07 (sette) passaggi dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sette giorni alla settimana ad orario variabile e non costante.
 2. N. 04 (quattro) ispezioni diurne solo sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Si fa presente che relativamente all'espletamento del servizio di radio-allarme la ditta aggiudicataria dovrà fornire nonché provvedere all'assistenza di trasmettitori radio.
- I. **Per gli immobili: ORTO BOTANICO**

- servizio di radioallarme monodirezionale con intervento
- vigilanza saltuaria generica esterna:
N. 10 (dieci) passaggi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana ad orario variabile e non costante.

Resta inteso che qualsiasi disfunzione, rilevata e/o verificatasi, dei sistemi di allarme deve essere comunicata dal soggetto vigilante non appena accertata. Gli interventi, a seguito di allarmi segnalati dai sistemi di rilevazione “presenza intrusi” ed “incendio” nonché a seguito di “chiamata”, devono venir effettuati nel minor tempo possibile tramite il più vicino automezzo di pattugliamento del territorio comunale di Barletta dell’istituto affidatario.

L’organizzazione del servizio dovrà essere preliminarmente concordato con i Responsabili delle strutture. L’appaltatore dovrà essere in grado di fornire, tramite la tenuta di appositi "registri" o di quant’altro ritenga opportuno, i seguenti dati:

- orario inizio ronda o intervento,
- orario termine ronda o intervento,
- nominativi personale impiegato,
- anomalie riscontrate,
- chiamate pervenute (soggetto, giorno e ora),
- ordini di servizio per gli automezzi adibiti al pattugliamento del territorio,
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese dovrà essere inoltrato, esclusivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto, un rapporto inerente le anomalie o disservizi riscontrati nel mese precedente durante il servizio oggetto del presente Capitolato, fatto salva l’immediata segnalazione di eventi di particolare gravità.

Negli orari in cui non è attivo il piantonamento fisso, l’istituto di vigilanza assicura il servizio di pronto intervento, su chiamata degli uffici, anche per l’apertura e la chiusura delle sedi degli stessi uffici, al fine di consentirne l’accesso e la permanenza del relativo personale in caso di necessità.

ART. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi, i soggetti di cui all’art.34 del D. L.vo 163/06, dovranno possedere i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale che saranno definiti nel bando di gara nel rispetto degli artt. 38-39-41-42 del Decreto citato.
2. I partecipanti alla gara dovranno costituire, a pena di esclusione dalla stessa, una *cauzione provvisoria* pari al 2% dell’I.B.A., secondo i termini e modalità previsti dal bando di gara. Detta cauzione garantisce l’Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Tale cauzione verrà trattenuta all’aggiudicatario, a garanzia della stipulazione del contratto, mentre verrà restituita agli altri partecipanti alla gara entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva della stessa.

ART. 6 - Modalità di aggiudicazione

1. La gara d’appalto sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.n°3, n°55 e n°54 del d.lgs. 163/06 utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d. D. lgs. n. 163/2006 s.m.i..
2. L’aggiudicazione formulata in sede di gara sarà provvisoria, in quanto l’aggiudicazione definitiva sarà formulata, a mezzo Determinazione Dirigenziale a termini dell’art.107 del D.Lgs. n.267/00, successivamente alla verifica con esito positivo della documentazione presentata in gara dal detto Concorrente.
3. Resta inteso che il concorrente aggiudicatario provvisorio resterà vincolato alla propria offerta sin dal momento della proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria per la durata indicata nel bando di gara, mentre l’Amministrazione Comunale rimarrà vincolata a decorrere dall’esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola.
4. Resta salva, inoltre, la facoltà dell’Ente appaltante di sottoporre a verifica la documentazione concorsuale presentata dai soggetti partecipanti alla gara in questione.

ART. 7 – Personale e mezzi

1. L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e mezzi, inoltre dovrà essere garantita la salvaguardia delle professionalità acquisite e la tutela dell’occupazione già esistente, in

- caso di cambio d'appalto e/o affidamento di servizio, per evitare ricadute occupazionali di rilevante impatto sociale e la dispersione di professionalità acquisite con formazione ed addestramento professionale (in linea con quanto previsto dal CCNL 2004/2008 art. 25)
2. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio di pattugliamento del territorio comunale con propri automezzi, regolarmente elencati nei propri ordini di servizio.
 3. L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente in favore del proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essi, e indipendentemente dalla natura della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica e sindacale. In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme dovute all'appaltatore senza che questi possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.
 4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'azienda o il solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'azienda medesima e di ogni indennizzo.

ART. 8 – Piano operativo del servizio

1. Il Piano operativo del servizio che l'aggiudicatario dovrà presentare prima dell'inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni:
 - l'elenco nominativo del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell'appalto;
 - i turni orari di lavoro di ciascuna guardia giurata per ogni sede oggetto dell'appalto;
 - il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell'impresa appaltatrice che tenga conto di quanto contenuto nel DUVRI redatto dalla stazione appaltante.
2. Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati al comma precedente, l'istituto di vigilanza deve preventivamente e tempestivamente informare per scritto il Comune.

ART. 9 – Durata del contratto

1. La durata iniziale del contratto è di anni uno (1), decorrenti dalla data del verbale di consegna che dovrà comunque essere redatto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 10 – Procedure di controllo in fase di esecuzione

1. Durante tutta la durata del contratto il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'istituto di vigilanza dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.
2. Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite:
 - controlli d'ufficio da parte del Comune;
 - segnalazione da parte degli uffici.
3. Il Comune, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'istituto di vigilanza deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
4. Le segnalazioni scritte di disservizio, trasmesse dagli uffici all'ufficio responsabile del contratto, se oggetto di riscontro dei presupposti da parte di quest'ultimo o se direttamente comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.
5. Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, il Comune ha facoltà di intimare all'istituto di vigilanza di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno. L'istituto è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

ART. 11 – Stipulazione del contratto

1. La ditta aggiudicataria della gara verrà invitata dall'Ufficio Contratti a presentarsi per la firma del relativo contratto.
2. Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e gli saranno addebitati tutte le spese di rinnovo della gara ed i maggiori danni derivanti all'Amministrazione Comunale per il ritardo che il rifacimento della gara stessa comporterà sull'inizio del servizio.
3. In tale ipotesi, l'Amministrazione ha facoltà di affidare il servizio alla ditta successiva nella graduatoria della gara, al prezzo offerto dalla stessa, e così di seguito, salvo l'azione di regresso nei confronti della ditta rinunciataria per i maggiori costi sostenuti dall'ente appaltante.

ART. 12 – Personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.
2. L'istituto deve destinare al servizio personale in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.
3. Data la particolare natura del servizio e quella degli uffici nei quali deve essere espletata, il Comune di Barletta si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque addetto non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di sostituire immediatamente il personale contestato. Il personale incaricato dell'espletamento del servizio deve essere munito di targhetta di riconoscimento, recante il nome dell'Impresa e dell'addetto, e deve indossare idonea divisa.
4. E' riservata la facoltà al Comune di chiedere all'istituto di vigilanza l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente a cui sono addetti.
5. L'istituto di vigilanza consegna al Comune, prima dell'inizio del servizio o prima della consegna di parti successive di esso, l'elenco nominativo completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti) presso ciascuna sede dell'appalto. Ogni variazione dovrà essere comunicata al Comune prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
6. In caso di subappalto, quanto previsto dal comma precedente si applica anche con riferimento a ciascuno dei subappaltatori. Le comunicazioni sono comunque effettuate a cura dell'appaltatore.

ART. 13 – Esenzione dalla responsabilità solidale

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale dallo stesso impiegato nel servizio.

ART. 14 – Sciopero del personale

1. L'istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.
2. L'istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 (Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assume le caratteristiche di servizio essenziale.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

ART. 15 – Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

1. Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
2. L'istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune in applicazione della medesima normativa.

3. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

ART.16 - Pagamenti

1. Il corrispettivo del servizio verrà liquidato in rate mensili solari posticipate entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture, opportunamente documentate, o frazioni di esse, in caso di risoluzione anticipata, subordinatamente all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei Responsabili delle strutture interessate ed ai successivi visti del Responsabile del Procedimento-Direttore dell'esecuzione del contratto e del Dirigente competente.
2. La liquidazione avverrà con atto dirigenziale, subordinatamente alla stipulazione del contratto d'appalto.
3. Alla predetta fattura sarà allegata, altresì, apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 - della Legge 25.1.1994 n. 82 e la liquidazione sarà effettuata solo al ricevimento del DURC positivo da parte degli Enti preposti.
4. La ditta appaltatrice non potrà sollevare eccezione alcuna per eventuali ritardati pagamenti nè potrà chiedere il risarcimento del danno.

ART. 17 – Fatturazione e pagamenti

1. L'istituto di vigilanza emetterà, con cadenza mensile, distinte fatture per il servizio di vigilanza armata presso ciascuna delle sedi degli uffici comunali. Le fatture devono indicare la tipologia di servizio, il monte orario di servizio prestato nel mese di riferimento ed il prezzo orario applicato.
2. Contestualmente all'emissione delle fatture relative a ciascuna mensilità, l'appaltatore trasmette al Comune:
 - a) Una dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata da fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell'istituto di vigilanza, attestante:
 - i nominativi del personale impiegato per ciascuna sede e le rispettive date ed orari di lavoro effettuato nel mese oggetto di fatturazione;
 - la regolarità dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, relativi al personale impiegato nei servizi;
 - la regolarità del trattamento retributivo del personale impiegato nei servizi, secondo il C.C.N.L. del settore e gli accordi integrativi territoriali;
3. In mancanza della documentazione di cui ai precedenti commi, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei corrispettivi fino a quando la documentazione non venga regolarmente resa.
4. Inoltre il Comune procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
5. Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune.
6. Per la sospensione del pagamento o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui ai commi 3 e 5, l'istituto di vigilanza non può opporre eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento di danni.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a norma dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002 è stabilito che il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione al Comune (termine d'uso nelle transazioni commerciali).
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'istituto di vigilanza assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all'istituto di vigilanza avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su

conto corrente dedicato all'istituto stesso. Allo scopo, l'istituto comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 18– Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace ed opponibile al Comune solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al Comune, e qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all'art. 117 del D.lgs. 163/2006.

ART. 19 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente.
2. Il contratto non può essere subappaltato

ART. 20 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'istituto di vigilanza costituisce, entro i termini prescritti dalla comunicazione inviata dal Comune, una garanzia definitiva secondo le modalità e le clausole di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
2. La garanzia dovrà essere costituita e trasmessa al Comune prima della stipula del contratto.
3. La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto.
5. L'istituto di vigilanza dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'istituto.
6. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, come eventualmente prorogato, e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.
7. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di proroga del contratto, l'istituto di vigilanza dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo. La misura dell'importo della garanzia dovrà essere rapportata all'importo della proroga contrattuale.

ART. 21 – Danni a persone o cose

1. L'istituto di vigilanza è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti.
2. Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni alle cose e si accertasse la responsabilità del personale dell'istituto di vigilanza, quest'ultimo ne risponderà direttamente.
3. Qualora durante l'esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o cose, siano essi dipendenti o terzi o cose in proprietà degli uffici comunali o di terzi, l'istituto di vigilanza è obbligato all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità del Comune.
4. Nessuna responsabilità assume il Comune nei confronti dell'istituto di vigilanza per danni causati da forza maggiore o da ordine dell'Autorità.

ART. 22 – Penali

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all'istituto le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. Sono previste le seguenti penali contrattuali:
 - a. ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b. mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di € 300,00 per ogni giorno;

- c. presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: 300,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
 - d. condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: € 800,00 per ogni contestazione;
 - e. violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 2.000,00 per ogni contestazione;
 - f. inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
 - g. mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all'art. 4: € 300,00 per ogni contestazione;
 - h. omissione del pronto intervento, o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi: € 800,00 per ogni contestazione;
 - i. mancata formazione dei lavoratori o addetti antincendio : € 800,00 per ogni contestazione;
 - j. per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 300,00 e € 5.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per l'importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

ART. 23 – Procedura di applicazione delle penali

1. Il Comune contesta all'istituto l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'anno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivo a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza o si è completato il procedimento di controllori cui all'art. 10.
2. L'istituto, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all'istituto da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione iniziale.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'istituto, e viceversa, dovranno essere effettuate preferibilmente a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.
5. Le penali saranno riscosse dal Comune prelevandole dai primi pagamenti a favore dell'istituto. In alternativa il Comune ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'istituto che lo stesso dovrà prontamente reintegrare.

ART. 24 – Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di inadempienze e/o negligenza nell'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il Comune, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, incamerando la garanzia definitiva e facendo salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'istituto è tenuto, se richiesto dal Comune, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto e, comunque, per un periodo di almeno un anno.

ART. 25 – Grave errore e clausola risolutiva espressa

1. Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
 - b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, senza giustificato motivo;
 - c) continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
 - d) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;

- e) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- f) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso il personale;
- g) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale;
- i) perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. e dall'art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l'esercizio dei servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale della provincia di Bari;
- j) violazione, da parte dell'istituto, dell'obbligo di eseguire le transazioni avvalendosi di banche o di poste italiane s.p.a. ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010;
- k) cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
- l) cessione del contratto;
- m) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.lgs. 163/2006 o del presente Capitolato;
- n) applicazione reiterata di penali nell'arco di 6 mesi consecutivi.

ART. 26 – Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:
 - a) in presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione della spesa a carico del bilancio comunale;
 - b) in presenza di modifiche alla normativa concernente le competenze dei comuni;
 - c) per altri motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.
2. In caso di recesso anticipato l'istituto non ha diritto ad alcun indennizzo.
3. Il Comune dà comunicazione scritta all'istituto di recesso anticipato con preavviso di almeno 30 giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 27 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 28 – Cambio di appalto e/o affidamento di servizio

Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e la tutela dell'occupazione esistente, in caso di cambio di appalto e/o affidamento del servizio, si procederà secondo le condizioni di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata 2004-2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 29 – Foro competente ed esclusione della clausola arbitrale

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove il Comune fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del foro di Trani – Sezione distaccata di Barletta con rinuncia di qualsiasi altro.
2. In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 30 – Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente o consequenziale al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. Questi assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivate nei confronti del Comune, ivi compreso bolli, imposta di registrazione e diritti di rogito.

ART. 31 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.lgs. 163/2006, al Codice Civile, al D.lgs. 81/2008 ed alle ulteriori norme applicabili.

ART. 32 – Allegati

1. E' allegato al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
2. Tutti i richiami fatti al presente Capitolato si intendono fatti anche ai relativi allegati.

ART. 33 – Domicilio

Per tutti gli effetti contrattuali l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Barletta, in Corso Vittorio Emanuele, 94.